



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Contratto Collettivo Integrativo su “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016*” - Autorizzazione alla sottoscrizione con le OO.SS.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 settembre 2022, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 269/2022 – Verb. 466

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e in particolare gli artt. 40 e 40 bis;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” che prevede espressamente all’art. 113 l’istituzione di un Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche;

VISTO lo schema di Regolamento incentivi ai sensi dell’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, elaborato da ITACA ed approvato in data 26.07.2018 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con prot.18/97/CR6b/C4;

VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritto, con modalità telematica, con le Organizzazioni Sindacali Nazionali in data 24 luglio 2020 e denominato “*Modalità e criteri del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016*”;



VISTA la relazione congiunta del Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio Edilizio n. 1296, protocollo n. 0076300 del 26 novembre 2020 relativa al Regolamento contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al D. Lgs. n. 50/2016, al cui interno era stato recepito anche il testo dell'Ipotesi di Accordo con le OO.SS. sopra richiamato;

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 277 del 30 novembre 2020 relativa all'approvazione del "*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al cui al D. Lgs. 50/2016*", contenente l'ipotesi di accordo sopra citata, e al mandato agli uffici competenti dell'Amministrazione di effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 al fine di concludere l'*iter* di approvazione dell'accordo sindacale del 24 luglio 2020 richiamato;

VISTA la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 aprile 2021, con il verbale n. 1688;

VISTO l'invio della nota dell'Amministrazione, prot. n. 0040736 del 4 giugno 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo, sopra citata, unitamente alla Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria e allo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1688/2021 ai fini del controllo di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 0050753 del 16 luglio 2021, con la quale sono state evidenziate alcune osservazioni e richieste di integrazione della documentazione all'ipotesi di CCNI stralcio inviato;

VISTI gli ulteriori pareri rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti con i verbali n. 1722 del 17 marzo 2022 e n. 1724 dell'11 aprile 2022;

VISTA la nota di chiarimento, prot. n. 0030136 del 21 aprile 2022, inviata dall'Amministrazione agli Organi di controllo esterni con la quale sono stati forniti i chiarimenti e i documenti richiesti dal DFP e MEF;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 0039384 del 26 maggio 2022, con la quale sono state evidenziate ulteriori osservazioni all'ipotesi di CCNI inviata;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 26 luglio 2022 con la quale è stato approvato il "*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al cui al D. Lgs. 50/2016 – Modifiche alla delibera n. 277/2020*" e il successivo Provvedimento a firma della Presidente n. 79 del 5 agosto 2022 per la pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento di cui alla delibera n. 237/2022;

VISTA l'informativa inviata alle OO.SS., prot. 0058156 del 3 agosto 2022, contenente le modifiche all'Ipotesi di CCNI del 24 luglio 2020 richiesta dalla Funzione Pubblica nella nota del 26 maggio 2022 prot. n. 39384, sopra citata;



VISTA la nuova nota di chiarimento, prot. n. 0058620 del 4 agosto 2022, inviata dall'Amministrazione agli Organi di controllo esterni con la quale sono stati forniti i chiarimenti e i documenti richiesti, modificati secondo le indicazioni dello stesso DFP con la nota del 26 maggio 2022 n. 0039384, sopra citata;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 0060796 del 29 agosto 2022, con la quale è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo, con le modifiche concordate;

VISTA la relazione prot. AMMCNT-CNR n. 0063265 del 9 settembre 2022, a firma congiunta del Direttore Generale e degli altri uffici competenti;

DELIBERA

1. di autorizzare la sottoscrizione definitiva del CCNI su *“Modalità e criteri del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016”* con le modifiche indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato alla presente e che costituisce parte integrante della presente delibera.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ACCORDO TRA LE PARTI:

*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente
gli incentivi per le funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016*

Sottoscrizione del

***Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente
gli incentivi per le funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016: sottoscrizione definitiva***

VISTA l'ipotesi di CCNI denominata “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016*” sottoscritta in data 24 luglio 2020 con le OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto;

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 277 del 30 novembre 2020 relativa all'approvazione del “*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al cui al D. Lgs. 50/2016*”, contenente l'ipotesi di accordo sopra citata, e al mandato agli uffici competenti dell'Amministrazione di effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 al fine di concludere l'iter di approvazione dell'accordo sindacale del 24 luglio 2020 richiamato;

VISTA la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 aprile 2021, verbale n. 1688;

VISTO l'invio della nota dell'Amministrazione, prot. n. 40736 del 4 giugno 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo, sopra citata, unitamente alla Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria e allo stralcio del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1688/2021 ai fini del controllo di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 50753 del 16 luglio 2021, con la quale sono state evidenziate alcune osservazioni e richieste di integrazione della documentazione all'ipotesi di CCNI stralcio inviato;

VISTI gli ulteriori pareri rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti con i verbali n. 1722 del 17 marzo 2022 e n. 1724 del 11 aprile 2022;

VISTA la nota di chiarimento, prot. 30136 del 21 aprile 2022, inviata dall'Amministrazione agli organi di controllo esterni con la quale sono stati forniti i chiarimenti e i documenti richiesti dal DFP e MEF;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 39384 del 26 maggio 2022, con la quale sono state evidenziate ulteriori osservazioni all'ipotesi di CCNI inviata;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 26 luglio 2022 con la quale è stato approvato il “*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al cui al D. Lgs. 50/2016 – Modifiche alla delibera n. 277/2020*” e il successivo Provvedimento a firma della Presidente n. 79 del 5 agosto 2022 per la pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento di cui alla delibera n. 237/2022;

VISTA l’informativa inviata alle OO.SS., prot. 58156 del 3 agosto 2022, contenente le modifiche all’Ipotesi di CCNI del 24 luglio 2020 richiesta dalla Funzione Pubblica nella nota del 26 maggio 2022 n. 39384, sopra citata

VISTA la nuova nota di chiarimento, prot. 58620 del 4 agosto 2022, inviata dall’Amministrazione agli organi di controllo esterni con la quale sono stati forniti i chiarimenti e i documenti richiesti, modificati secondo le indicazioni dello stesso DFP con la nota del 26 maggio 2022 n. 39384, sopra citata;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 60796 del 29 agosto 2022, con la quale è stato dato parere favorevole all’ulteriore corso dell’accordo, con le modifiche concordate;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. XXX del XXX con la quale è stata data l’approvazione alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, modificato come richiesto dagli organi esterni;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sottoscrizione definitiva con le OO.SS.

Tutto ciò premesso

il giorno ha luogo l’incontro, con modalità telematica, tra i componenti della Delegazione di Parte CNR e la Delegazione di Parte Sindacale, per la sottoscrizione definitiva del CCNI denominato “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016*”, come modificata in base alle osservazioni del Dipartimento e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiamate nelle premesse.

Il Contratto Integrativo predetto ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione con modalità telematica.

***Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente
gli incentivi per le funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016***

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" prevede l'istituzione di un Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche;

VISTO in particolare l'art. 113 comma 3 che dispone "*L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori ...*";

VISTO il DL n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 156/2021 a mente del quale "*il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento*", purché il relativo onere finanziario faccia carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

VISTO il "*Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D. Lgs. 50/2016*" adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 237 del 26 luglio 2022;

Tutto ciò premesso, le parti ritenute di dove procedere alla sottoscrizione di un accordo concernente le modalità e i criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in conformità a quanto stabilito dal succitato art. 5, comma 10, del DL 121/2021,

CONVENGONO

Art. 1 – Oggetto, finalità e limiti di impiego

1. Il presente accordo, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e in linea con il regolamento del CNR in materia richiamato in premessa, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, da ora Codice, nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria di particolare complessità, servizi e

forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente accordo.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente accordo tutti gli affidamenti diretti indipendentemente dalle soglie previste dall'ordinamento in materia di affidamenti diretti.

4. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3, del Codice, gli incentivi corrisposti anche da diverse amministrazioni nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'eccedenza costituisce economia di bilancio.

5. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CNR in materia, richiamato in premessa, l'erogazione delle somme è subordinato al preventivo accertamento della realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi e forniture o dell'effettuazione delle singole attività da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente.

Art. 2 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 3 riguardano le seguenti funzioni/attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazioni preventive dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile del procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.

2. Ai sensi dell'art.1 comma1 lettera rr) della L.11/2016, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente accordo.

Art. 3 – Soggetti interessati

1. Il presente accordo si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

2. Il presente accordo si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente accordo:

a) il personale al quale è stata affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;

b) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;

c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;

d) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

e) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

f) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;

g) tutti i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposita determinazione dirigenziale, che collaborano direttamente alle attività di cui all'art. 2.

4. Tutti i soggetti che svolgono funzioni tecniche, di cui all'art.2, vengono di volta in volta individuati con un criterio di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale nell'atto formale del Dirigente/Direttore/Responsabile con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente accordo venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

6. Eventuali modifiche nella composizione della struttura assegnata alla procedura specifica possono essere apportate dal Dirigente/Direttore/Responsabile dando conto delle relative motivazioni. Nel provvedimento si deve dar atto delle fasi già espletate con relative imputazioni e di quelle che vengono trasferite ai nuovi che subentrano.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri di scelta

1. Fermo restando il principio di rotazione e massima trasparenza degli incarichi, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, con apposito provvedimento e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento fosse diverso dal Direttore/Dirigente della Stazione Appaltante, dovrà essere individuato fra il personale qualificato e abilitato all'Albo RUP del CNR attivato dopo l'approvazione del presente accordo.

2. Nella scelta si deve comunque tener conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e dai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività che saranno svolte dai singoli dipendenti individuati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

4. Il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, fornirà, con cadenza mensile, apposita reportistica alle OO.SS. territoriali e alle RSU contenente i criteri di scelta, i nominativi dei dipendenti individuati e le funzioni/attività per i quali sia stata prevista l'attribuzione degli incentivi: ciò al fine di permettere il monitoraggio del richiamato principio di trasparenza e massima rotazione degli incarichi.

Art. 5 – Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartiti tenendo conto dei seguenti criteri:

- Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- Tipologia di attività svolta dal personale incaricato;
- Complessità delle opere/servizi/forniture;
- Contributo apportato dal dipendente in base all'incarico e motivato in sede di rendicontazione dell'attività.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti tabelle (Tab.C – Incentivi per lavori e Tab.D – Incentivi per servizi e forniture).

3. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti, minimi e massimi, inderogabili e sono definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Il range nelle percentuali indicate per ciascuna attività verrà definita tra il Dirigente/Direttore/Responsabile della stazione appaltante, il responsabile del procedimento visto il personale coinvolto nella fase di predisposizione del Programma triennale dei Lavori e nei suoi aggiornamenti, nel Programma Biennale Fornitura acquisti Beni e Servizi, e nei suoi aggiornamenti, e comunque nel momento in cui verrà approvato il QTE dell'intervento o dell'acquisto e di conseguenza costituito e formalizzato il gruppo di lavoro partecipante all'attività, ove verrà definita la ripartizione di eventuali incarichi espletati da più persone.

5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione.

Tab. C – Incentivi per lavori

Figura professionale/ attività – prestazione tecnica affidata	Percentuale
<p>1) Responsabile unico del procedimento (RUP) In caso di assenza di collaboratori al RUP, a quest'ultimo spetterà il massimo dell'incentivo pari al 30% (dovendo svolgere tutte le attività in autonomia); laddove l'intervento, per particolare complessità tecnica e/o economica, prevedesse il coinvolgimento di personale amministrativo e tecnico a supporto del RUP, a quest'ultimo spetterà una percentuale di incentivo ridotta di 3 punti percentuali per ogni collaboratore; resta inteso che la percentuale minima del 21% verrà comunque garantita al RUP anche laddove venissero coinvolte più di 4 unità di personale a supporto della sua attività.</p>	21 – 30
<p>2) Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico) In caso di coinvolgimento di personale amministrativo e tecnico a supporto del RUP, a ciascuna figura individuata verrà garantita la percentuale del 3%. Nel caso in cui il numero di collaboratori eccedesse il numero di 5 unità, la percentuale massima complessiva del 15 % verrà equamente ripartita. Solo ed esclusivamente su specifico accordo con il RUP e il Dirigente potrà essere aumentata la percentuale pro capite del 3% per motivate ragioni di complessità dell'attività da svolgere: la somma delle quote percentuali di incentivazione non potrà eccedere il tetto massimo fissato al 15% e comunque detta eventuale maggiorazione andrà a ridurre la percentuale di incentivazione del RUP, precedentemente fissata al 3% per ogni collaboratore del RUP, con il nuovo valore percentuale concordato tra le parti</p>	3 – 15

3) Direttore dei Lavori In caso di assenza di ufficio direzione lavori, al Direttore dei Lavori spetterà il massimo dell'incentivo pari al 27,5% (dovendo svolgere tutte le attività in autonomia); laddove l'intervento, per particolare complessità tecnica e/o economica, prevedesse il coinvolgimento di ulteriore personale, a quest'ultimo spetterà una percentuale di incentivo ridotta di 2,5 punti percentuali per ogni collaboratore; resta inteso che la percentuale minima del 20% verrà comunque garantita al DL anche laddove venissero coinvolte più di 4 unità di personale a supporto della sua attività.	20 – 27,5
4) Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettori di cantiere, coord. per la sicurezza) In caso di coinvolgimento di personale specifico, a ciascuna figura individuata verrà garantita la percentuale del 2,5%. Nel caso in cui il numero di collaboratori eccedesse il numero di 6 unità, la percentuale massima complessiva del 15 % verrà equamente ripartita. Solo ed esclusivamente su specifico accordo con il RUP e il Dirigente potrà essere aumentata la percentuale pro capite del 2,5% per motivate ragioni di complessità dell'attività da svolgere: la somma delle quote percentuali di incentivazione non potrà eccedere il tetto massimo fissato al 15% e comunque detta eventuale maggiorazione andrà a ridurre la percentuale di incentivazione del Direttore dei Lavori, precedentemente fissata al 2,5% per ogni collaboratore del DL stesso, con il nuovo valore percentuale concordato tra le parti.	2,5 – 15
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione Tale percentuale verrà ripartita equamente tra il personale che parteciperà alla attività	10
6) Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali Tale percentuale verrà ripartita equamente tra il personale che parteciperà alla attività	10
7) Verifica preventiva della progettazione Tale percentuale verrà ripartita equamente tra il personale che parteciperà all'attività per interventi fino a 1 milione di euro Per interventi oltre 1 milione di euro si procederà ad affidamento a soggetti esterni qualificati	5
8) Attività di programmazione della spesa per investimenti 3,5% per il referente dell'attività 1,5% per eventuale personale a supporto, equamente distribuito	3,5 – 5
9) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara* 4% per il referente dell'attività 4% per eventuale personale a supporto, equamente distribuito *Nel caso che detta attività venga espletata da altra struttura dell'Ente, diverso da quello attuatore dell'intervento, la percentuale riconosciuta al soggetto che si occuperà dell'attività di finalizzazione del bando e controllo degli atti di gara è pari al 10%. Tali risorse verranno ripartite tra il soggetto cui verrà affidata la responsabilità della procedura (30-50%), i suoi collaboratori che a diverso titolo parteciperanno alle attività (50-70%), quali controllo degli atti, pubblicazione, risposta ai quesiti degli operatori economici, consulenza nella stesura di regolamenti, linee guida, manuali operativi e modulistica. Automaticamente al soggetto che, invece, attuerà l'intervento e che avrà, invece, soltanto avviato la predisposizione degli atti di gara verrà riconosciuta una percentuale non superiore al 2%	4 – 8
TOTALE	100%

Tab. D - Incentivi per servizi e forniture

Figura professionale/ attività – prestazione tecnica affidata	Percentuale
<p>1) Responsabile unico del procedimento (RUP) In caso di assenza di collaboratori al RUP, a quest'ultimo spetterà il massimo dell'incentivo pari al 30% (dovendo svolgere tutte le attività in autonomia); laddove l'intervento, per particolare complessità tecnica e/o economica, prevedesse il coinvolgimento di personale amministrativo e tecnico a supporto del RUP, a quest'ultimo spetterà una percentuale di incentivo ridotta di 3 punti percentuali per ogni collaboratore; resta inteso che la percentuale minima del 21% verrà comunque garantita al RUP anche laddove venissero coinvolte più di 3 unità di personale a supporto della sua attività</p>	21 – 30
<p>2) Collaboratori del Responsabile del Procedimento (personale amministrativo e tecnico) In caso di coinvolgimento di personale amministrativo e tecnico a supporto del RUP, a ciascuna figura individuata verrà garantita la percentuale del 3%, Nel caso in cui il numero di collaboratori eccedesse il numero di 5 unità, la percentuale massima complessiva del 15 % verrà equamente ripartita. Solo ed esclusivamente su specifico accordo tra il RUP e il Dirigente potrà essere aumentata la percentuale pro capite del 3% per motivate ragioni di complessità dell'attività da svolgere: la somma delle quote percentuali di incentivazione non potrà eccedere il tetto massimo fissato al 15% e comunque detta eventuale maggiorazione andrà a ridurre la percentuale di incentivazione del RUP, precedentemente fissata al 3% per ogni collaboratore del RUP, con il nuovo valore percentuale concordato tra le parti fino alla soglia minima ad esso spettante del 21%.</p>	3 – 15
<p>3) Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture In caso di assenza di ufficio Direzione dell'Esecuzione, al Direttore dell'Esecuzione spetterà il massimo dell'incentivo pari al 27,5% (dovendo svolgere tutte le attività in autonomia); laddove l'intervento, per particolare complessità tecnica e/o economica, prevedesse il coinvolgimento di ulteriore personale, a quest'ultimo spetterà una percentuale di incentivo ridotta di 2,5 punti percentuali per ogni collaboratore; resta inteso che la percentuale minima del 20% verrà comunque garantita al DEC anche laddove venissero coinvolte più di 3 unità di personale a supporto della sua attività</p>	20 – 27,5
<p>4) Collaboratori del direttore dell'esecuzione In caso di coinvolgimento di personale specifico, a ciascuna figura individuata verrà garantita la percentuale del 2,5%. Nel caso in cui il numero di collaboratori eccedesse il numero di 6 unità, la percentuale massima complessiva del 15 % verrà equamente ripartita. Solo ed esclusivamente su specifico accordo tra il RUP e il Dirigente potrà essere aumentata la percentuale pro capite del 2,5% per motivate ragioni di complessità dell'attività da svolgere: la somma delle quote percentuali di incentivazione non potrà eccedere il tetto massimo fissato al 15% e comunque detta eventuale maggiorazione andrà a ridurre la percentuale di incentivazione del Direttore dell'Esecuzione, precedentemente fissata al 2,5% per ogni collaboratore del DL stesso, con il nuovo valore percentuale concordato tra le parti fino alla soglia minima ad esso spettante del 20% .</p>	2,5 – 15

5) Attività di programmazione della spesa per investimenti 3,5% per il referente dell'attività 1,5% per eventuale personale a supporto, equamente distribuito	3,5 – 5
6) Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione Tale percentuale verrà ripartita equamente tra il personale che parteciperà alla attività	10 – 12
7) Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando* Minimo 6% per il referente dell'attività Massimo 6% per eventuale personale a supporto, equamente distribuito In caso di assenza di collaboratori al Referente dell'attività, a quest'ultimo spetterà il massimo dell'incentivo pari al 17% (dovendo svolgere tutte le attività in autonomia); laddove l'intervento, per particolare complessità tecnica e/o economica, prevedesse il coinvolgimento di personale amministrativo e tecnico a supporto del Referente, a quest'ultimo spetterà una percentuale di incentivo ridotta di 2 punti percentuali per ogni collaboratore; resta inteso che la percentuale minima del 6% verrà comunque garantita al Referente, anche laddove venissero coinvolte più di 5 unità di personale a supporto della sua attività. *Nel caso che detta attività venga espletata da altra struttura dell'Ente, diversa da quella attuatore dell'intervento, la percentuale riconosciuta al soggetto che si occuperà dell'attività di finalizzazione del bando e controllo degli atti di gara è pari al 10%. Tali risorse verranno ripartite tra il soggetto cui verrà affidata la responsabilità della procedura (30-50%), i suoi collaboratori che a diverso titolo parteciperanno alle attività (50-70%), quali controllo degli atti, pubblicazione, risposta ai quesiti degli operatori economici, consulenza nella stesura di regolamenti, linee guida, manuali operativi e modulistica. Automaticamente al soggetto che, invece, attuerà l'intervento e che avrà, invece, soltanto avviato la predisposizione degli atti di gara verrà riconosciuta una percentuale non superiore al 2%	6 – 12

6. Nel caso di contratti misti di appalto si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano tecnicamente e/o amministrativamente allo svolgimento delle predette attività.

8. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote incentivo come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

9. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni sarà calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale tecnico-amministrativo dell'ente tenendo conto di eventuali correttivi, come accertati dal RUP d'intesa con il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 6 - Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura che esplica le attività della stazione appaltante provvede annualmente alla pubblicazione sul sito del CNR del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.

2. Detti dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

3. Il presente accordo è approvato con modalità telematiche.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Delegazione di parte Sindacale

Presidente

FLC CGIL.....

o suo Delegato.....

CISL SCUOLA.....

Direttore Generale.....

SNALS CONFISAL

o suo Delegato.....

FED. GILDA UNAMS